

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

DOC. XV
N. 102
1973-1974
1975-1976
e 1977

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ENTE PER LE VILLE VENETE

(Esercizi 1973, 1974, 1975, 1976, 1977)

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1978

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1440 del 4 luglio 1978	<i>Pag.</i>	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per le Ville venete, per gli esercizi dal 1973 al 1977	»	9

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESE-
GUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI
DAL 1973 AL 1977 DELL'ENTE PER LE VILLE VENETE

—————
ENTE PER LE VILLE VENETE
—————

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 4 luglio 1978;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Ente per le Ville venete è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

vista la pronunzia sul conto del 1973, resa il 10 dicembre 1974 dal Ministero della pubblica istruzione e quella sui conti del 1974, 1975 e 1976 rese - rispettivamente - il 4 settembre 1975, il 7 febbraio 1978 e il 6 aprile 1978 dal Ministero dei beni culturali ed ambientali;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere dottor Angelo Maconio e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1973 al 1977;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1973 al 1976 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente per le Ville venete l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE*F.to:* Maconio**IL PRESIDENTE***F.to:* Tempesta

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI DAL 1973 AL 1977
DELL'ENTE PER LE VILLE VENETE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Ordinamento e compiti. — 3. I mezzi finanziari. — 4. Il personale. — 5. Bilanci preventivi e conti consuntivi. — 6. Le risultanze complessive della gestione finanziaria. — 7. Le entrate effettive. — 8. Le uscite effettive. — 9. I movimenti di capitali. — 10. La situazione patrimoniale. — 11. Conclusioni.

1. — *Premessa.*

La gestione finanziaria dell'Ente per le Ville Venete ha formato oggetto di relazioni fino all'esercizio 1972 (1).

Con la presente si riferisce, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977.

2. — *Ordinamento e compiti.*

L'Ente per le Ville venete venne costituito con la legge 6 marzo 1958, n. 243, e qualificato come un consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, tra lo Stato, le amministrazioni provinciali e gli enti provinciali del turismo delle province venete ed al quale potevano volontariamente aderire le amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti nella regione veneta.

Ad esso venne attribuito lo scopo di provvedere, in concorso con i proprietari o sostituendosi ad essi, al consolidamento, al re-

(1) Vedansi relazione della Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 (*Atti parlamentari*, Senato della Repubblica, IV Legislatura, doc. 29-147), relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 (*Atti parlamentari*, IV Legislatura, Senato della Repubblica, doc. 29-278) e relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1967 al 1972 (*Atti parlamentari*, VI Legislatura, Senato della Repubblica, doc. XV, n. 47).

stauro ed alla migliore utilizzazione delle Ville venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 (convertito, con modificazioni, in legge 29 marzo 1975, n. 5), concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, i poteri di vigilanza e tutela sul consorzio, già attribuiti al Ministero della pubblica istruzione, sono stati trasferiti al nuovo dicastero.

L'assetto organizzativo dell'Ente, quale delineato dalla legge istitutiva e parzialmente modificato dalle leggi 5 agosto 1962, n. 1336, e 7 luglio 1970, n. 600, è stato già esposto nelle precedenti relazioni, alle quali, pertanto, si rinvia.

Altrettanto dicasi per quanto attiene al sistema di funzionamento del consorzio, la cui attività — intesa al perseguimento dei succitati fini istituzionali — si è sostanziata, in sintesi, in un servizio di mutui; nella concessione di contributi a fondo perduto ed erogazione di somme per l'esecuzione di lavori di consolidamento, manutenzione e restauro; nell'esproprio e nell'acquisto delle ville delle quali non fosse possibile assicurare altrimenti la conservazione; nella assunzione dell'onere finanziario per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento e restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni.

In virtù della legge istitutiva, l'Ente venne configurato come organismo a carattere temporaneo.

La durata del medesimo, originariamente fissata fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-1967, venne prorogata, dapprima, fino al 30 giugno 1975 dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e, di poi, fino al 31 dicembre 1976 dalla legge 7 luglio 1970, n. 600.

Successivamente, per effetto della legge 25 ottobre 1977, n. 802 (intervenuta con notevole ritardo rispetto all'ultimo termine di cui sopra), la durata è stata prorogata fino al 31 marzo 1978.

Infine, una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1978 è stata disposta con il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 222.

Nella relazione della I Commissione permanente del Senato della Repubblica sul disegno di legge di conversione (2) affermasi che « la proroga trova giustificazione nell'intento di consentire alla Regione Veneto e agli altri enti interessati di esaminare la possibilità di mantenere in vita l'Ente stesso adeguandolo alla nuova realtà regionale e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » (3).

(2) Disegno di legge n. 1153-A comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 31 marzo 1978.

(3) L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dispone, in particolare, che « le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanarsi entro il 31 dicembre 1979 ».

La succitata legge di conversione n. 222 (articoli 1 e 2) ha, inoltre, disposto, con decorrenza 1° gennaio 1979, la devoluzione del patrimonio dell'Ente alla Regione Veneto, conferendo a questa ultima l'incombenza di provvedere al recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturate dopo il 31 dicembre 1978 e di destinare il detto patrimonio - d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia - agli scopi di cui all'articolo 3 della legge n. 243 del 1958 e stabilendo, altresì, la integrazione del consiglio di amministrazione del consorzio con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 è stato nominato il presidente dell'Ente per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1976.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1974 si è provveduto alla ricostituzione, per il medesimo periodo di cui sopra, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

E' da rilevare come, al termine di scadenza del mandato, non sia stato disposto il rinnovo degli organi anzidetti che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1977 e fino ad oggi, hanno operato in regime di *prorogatio*.

3. — I mezzi finanziari.

Per quanto attiene ai mezzi finanziari posti a disposizione del consorzio durante l'intero arco della sua attività, giova ricordare che la legge istitutiva n. 243 del 1958 prevede il conferimento, a favore del medesimo, di contributi annui dello Stato fino all'esercizio 1966-1967, per un ammontare totale di lire 2 miliardi.

Venne, altresì, prevista l'erogazione di un contributo degli enti provinciali del turismo facenti parte del consorzio, fissato, complessivamente, in annue lire 18 milioni, fino al termine dell'esercizio finanziario 1966-1967, di un contributo delle amministrazioni provinciali consorziate, stabilito, complessivamente, in annue lire 27 milioni fino al termine anzidetto, nonché di un contributo annuale dei comuni e degli istituti di credito aderenti al consorzio non inferiore, rispettivamente, a lire 500.000 ed a lire 1.000.000.

La legge 5 agosto 1962, n. 1336, nel disporre la proroga dell'Ente sino al 30 giugno 1975, precisò, all'articolo 1, che la proroga stessa non comportava la corresponsione di alcun altro contributo da parte dello Stato e degli altri enti obbligatoriamente consorziati.

La successiva legge 7 luglio 1970, n. 600, al fine di consentire un più compiuto raggiungimento delle finalità dell'Ente, provvide alla attribuzione di un ulteriore contributo statale determinato in annue lire 200 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 (per un totale, quindi, di lire milioni 1.200).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Infine, la legge 25 ottobre 1977, n. 802, ha assentito la concessione di un contributo a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo.

4. — *Il personale.*

L'articolo 30 della legge istitutiva n. 243 del 1958, quale modificato dall'articolo 5 della legge 7 luglio 1970, n. 600, ha previsto che possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente non più di sei impiegati statali, da collocarsi fuori ruolo.

L'articolo medesimo ha, altresì, attribuito al consorzio la facoltà (da esercitarsi previa autorizzazione del Ministero vigilante) di assumere, in via sostitutiva e sempre nel limite numerico di cui sopra, personale con contratto a termine.

Alla data del 31 dicembre 1977 il personale in servizio risulta costituito da complessive sei unità e precisamente da un direttore (funzionario del Ministero della pubblica istruzione collocato in posizione di fuori ruolo) e da altri cinque dipendenti assunti — sulla base di intervenuta autorizzazione ministeriale — con contratto a termine.

Il trattamento economico di questi ultimi è stato determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione adottata nella seduta del 24-25 giugno 1974 ed approvata dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro, con nota in data 4 aprile 1975.

5. — *Bilanci preventivi e conti consuntivi.*

I bilanci di previsione degli esercizi 1973, 1975, 1976 e 1977 sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Ente con ritardo rispetto al termine di legge (4).

Per quanto concerne, in particolare, l'esercizio 1977, è da notare che lo straordinario ritardo con il quale l'organo consiliare è addivenuto alla delibera sul bilancio di previsione relativo all'esercizio medesimo è da porre in relazione alla vicenda già innanzi esposta, per cui l'Ente, cessato — per effetto della legge n. 600 del 1970 — a far tempo dal 1° gennaio 1977 ma non posto in liquidazione, è rimasto praticamente inattivo per quasi l'intero anno e precisamente fino al 16 dicembre, data della prima riunione del consiglio di amministrazione tenutasi dopo la tardiva emanazione della legge 25 ottobre 1977, n. 802, che, nel disporre la proroga della durata dell'Ente stesso, ne ha determinato una sorta di reviviscenza peraltro limitata nel tempo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tutti i bilanci hanno riportato l'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero del tesoro.

Per quanto attiene ai conti consuntivi, soltanto quello relativo all'esercizio 1974 è stato deliberato dal consiglio di amministrazione entro il termine (31 marzo dell'anno successivo) previsto dalla normativa vigente, risultando, infatti, che in ordine ai rendiconti afferenti agli esercizi 1973, 1975, 1976 e 1977 la delibera dell'organo anzidetto è intervenuta, rispettivamente, nella data del 24-25 giugno 1974, dell'8 luglio 1976, del 20 gennaio 1978 (ritardo da porre in relazione alla cennata sospensione dell'attività dell'Ente) e del 12 maggio 1978.

Tutti i conti consuntivi hanno riportato l'approvazione da parte dell'autorità vigilante, eccezion fatta per il rendiconto 1977, sul quale non risulta ancora intervenuta pronuncia.

6. — *Le risultanze complessive della gestione finanziaria.*

I dati complessivi, relativi alla gestione finanziaria di competenza degli esercizi considerati, sono indicati nel prospetto seguente (5):

(4) In base al combinato disposto dell'articolo 7 della legge istitutiva n. 243 del 1958 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Per gli esercizi 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977 la delibera è intervenuta, rispettivamente, nelle date dell'11 dicembre 1972, 27 ottobre 1973, 21 dicembre 1974, 10 dicembre 1975 e 16 dicembre 1977.

(5) I valori esposti sono riportati in milioni di lire.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GESTIONE FINANZIARIA

(in milioni di lire)

	1973	1974	1975	1976	1977
Entrate					
Effettive	300,3	305,0	302,7	354,7	206,6
Movimento di capitali .	177,9	129,8	234,8	237,2	181,8
Partite di giro	0,9	17,1	13,6	12,6	15,0
	479,1	451,9	550,9	604,5	403,4
Uscite					
Effettive	208,8	335,5	230,6	128,6	266,2
Movimento di capitali .	582,3	566,7	527,2	415,0	—
Partite di giro	0,9	17,1	13,6	12,6	15,0
	792,0	919,3	771,4	556,2	281,2
Risultato finanziario di competenza	— 312,9	— 467,4	— 220,5	+ 48,3	+ 122,2

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I sopra esposti risultati finanziari conseguiti al termine degli esercizi in esame sono determinati, per ciascuno di essi, dalla somma algebrica dell'avanzo (esercizi 1973 e 1976) o disavanzo (esercizi 1974, 1975 e 1977) realizzato nella categoria delle entrate ed uscite effettive e del saldo - negativo in tutti gli esercizi tranne l'ultimo - registrato nella categoria delle entrate e delle uscite per movimenti di capitale.

7. — *Le entrate effettive.*

Le entrate di parte effettiva presentano la seguente composizione:

ENTRATE EFFETTIVE

(in milioni di lire)

	1973	1974	1975	1976	1977
Contributo dello Stato e degli altri enti consorziati	209,4	209,4	204,7	200,0	100,0
Contributo delle amministrazioni comunali e degli istituti di credito .	1,0	2,0	2,0	1,0	—
Proventi vari	29,9	93,6	96,0	153,7	106,0
	300,3	305,0	302,7	354,7	206,6

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il cespite di maggior rilievo risulta costituito dal contributo dello Stato ammontante ad annue lire 200 milioni negli esercizi dal 1973 al 1976, mentre dall'esercizio 1977 il detto contributo è stato di lire 100.000 milioni, giusto il disposto dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 1977, n. 802.

Negli esercizi 1973, 1974 e 1975, l'Ente ha introitato, altresì, modeste quote relative a pregressi contributi obbligatori posti a carico degli enti provinciali del turismo, in relazione al piano di ripartizione rateale fino al 1975 della situazione debitoria degli enti medesimi, piano a suo tempo autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 14 ottobre 1963 (veggasi relazione della Corte al Palramento per gli esercizi dal 1961-62 al 1963-64, pag. 8).

Minima la consistenza della voce di entrata relativa ai contributi corrisposti da amministrazioni comunali e da istituti di credito aderenti volontariamente al consorzio.

Le entrate per proventi vari sono costituite, essenzialmente, dagli introiti per interessi attivi maturati sul conto corrente di tesoreria.

8. — *Le uscite effettive.*

Le uscite effettive sono ripartite come appresso:

USCITE EFFETTIVE

(in milioni di lire)

	1973	1974	1975	1976	1977
A) Spese istituzionali:					
Erogazione di contributi	70,6	78,6	64,8	4,0	—
Consolidamento e restauri ville di proprietà	42,7	44,7	14,7	16,1	6,2
Consolidamento e restauri affreschi ville .	58,4	162,3	42,0	19,6	149,6
Imposte	—	—	30,3	30,0	29,6
Esposizione a villa Cantarini Simes	—	—	—	—	30,0
	171,7	285,6	151,5	69,7	215,4
B) Spese di funzionamento	37,1	49,9	79,1	58,9	50,8
	208,8	335,5	230,6	128,6	266,2

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese istituzionali registrano una punta massima nell'esercizio 1974 (lire milioni 285,6) ed un andamento sensibilmente e progressivamente decrescente nei due esercizi successivi, con una ripresa nell'esercizio 1977, nel quale figurano impegnate per le spese in questione lire milioni 185,8, di cui, peraltro, risultano effettivamente erogate soltanto lire milioni 1,1.

Le erogazioni di cui trattasi si riferiscono ai contributi concessi a fondo perduto ai proprietari di ville per lavori di consolidamento, manutenzione e restauro, alle spese per consolidamento e restauro delle ville di proprietà dell'Ente, alle spese per opere di pronto intervento per lavori di consolidamento e restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti, nonché, nell'esercizio 1977, alle spese per una esposizione documentaria sull'attività dell'Ente.

Le spese generali di funzionamento non presentano, negli esercizi considerati, variazioni di particolare rilievo.

La principale componente è costituita dagli oneri per il personale che, nell'esercizio 1977, ammontano a lire milioni 40,7.

9. — *I movimenti di capitali.*

I dati relativi alle entrate ed alle uscite per movimento di capitali si compendiano come appresso:

MOVIMENTO DI CAPITALE

(in milioni di lire)

	1973	1974	1975	1976	1977
Entrate.					
Annualità ammortamento mutui ipotecari	177,9	129,8	123,6	155,2	181,8
Alienazione ville	—	—	111,0	82,0	—
	177,9	129,8	234,6	237,2	181,8
Uscite.					
Concessione mutui ipotecari	582,1	566,7	495,0	397,0	—
Espropriazione e acquisto ville	0,2	—	32,3	18,0	—
	582,3	566,7	527,2	415,0	—

Le entrate per movimento di capitali comprendono, in tutti gli esercizi, le annualità di ammortamento dei mutui ipotecari a suo tempo concessi ai proprietari di ville per l'esecuzione di lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità degli immobili od impedirne il deterioramento.

Relativamente agli esercizi 1975 e 1976 le entrate in questione riguardano, altresì, gli introiti derivanti dalla vendita di ville già in proprietà dell'Ente.

Risulta, infatti, da elementi acquisiti, che durante i detti esercizi l'Ente ha proceduto alla vendita delle ville « Farsetti », « Barco della Regina Cornaro » e « Roberti », site, rispettivamente, nei comuni di Santa Maria in Sala (Venezia), Caselle di Altivole (Treviso) e Brugine (Padova).

Dette alienazioni sono state effettuate previa approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali di concerto con il Ministero del tesoro, come prescritto dall'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento interno del consorzio.

La voce principale delle uscite per movimento di capitali — per altro inesistente nel 1977 a causa della cennata inattività dell'Ente nell'esercizio medesimo — concerne le concessioni di mutui ipotecari ai proprietari di ville per la esecuzione di lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.

Dette concessioni, ammontanti a lire milioni 582,1 nell'esercizio 1973, presentano un costante decremento negli anni successivi.

Nella medesima categoria di uscite sono comprese, negli esercizi 1975 e 1976, erogazioni, pari, rispettivamente, a lire milioni 32,2 e 18, per acquisto ed espropriazione di ville.

10. — *La situazione patrimoniale.*

La situazione patrimoniale, alla chiusura degli esercizi in esame, presenta le seguenti risultanze:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

	1973	1974	1975	1976	1977
Attivo.					
Mutui attivi	3.479,8	4.046,5	4.541,5	4.938,4	4.938,4
Immobili	483,0	483,0	483,0	466,2	402,2
Arredi	1,6	2,1	2,6	2,6	2,6
Cassa	1.681,5	1.339,7	1.458,4	1.045,7	1.193,2
Residui attivi	220,3	427,0	130,9	93,2	129,5
	5.862,2	6.298,3	6.616,4	6.546,1	6.665,9
Passivo.					
Residui passivi	1.120,1	1.447,5	1.227,7	721,5	754,5
Rate mutui rimosse	1.594,6	1.724,4	1.847,9	2.003,1	2.185,0
	2.714,7	3.171,9	3.125,0	2.724,6	2.939,5
Patrimonio netto	3.151,5	3.126,4	3.491,4	3.821,5	3.726,4

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto concerne le poste attive valgono le considerazioni di cui appresso:

a) la consistenza dei mutui attivi registra un progressivo incremento (tranne che nell'esercizio 1977 a motivo di quanto appena sopra esposto), passando da lire milioni 3.479,8 al 31 dicembre 1973 a lire milioni 4.938,4 al termine degli ultimi due esercizi;

b) il patrimonio immobiliare, iscritto per lire milioni 402,2 alla chiusura dell'esercizio 1977, risulta costituito da sei ville (di cui cinque acquistate ed una acquisita per espropriazione) che dopo essere state restaurate nelle loro forme originali, sono aperte per la visita del pubblico in ore e giorni determinati;

c) notevole, in tutti gli esercizi, la giacenza di cassa, con una punta massima al 31 dicembre 1973 (lire milioni 1.681,5);

d) il notevole ammontare dei residui attivi al termine degli esercizi 1973 e 1974 è da porre in relazione principalmente con la mancata riscossione, nel corso dei medesimi, del contributo annuo da parte dello Stato.

In ordine agli elementi patrimoniali passivi conviene osservare che i residui passivi afferenti, per la maggior quota alle spese istituzionali di parte effettiva ed alle uscite per movimenti di capitale sono di entità assai rilevante al termine dei primi tre esercizi e segnano una sensibile riduzione in quelli successivi. Per altro, avuto riguardo alla circostanza che i residui in parola al termine dell'esercizio 1977 si riferiscono in buona parte ad esercizi pregressi (per lire milioni 563 rispetto ad un totale di lire milioni 754,5) è da segnalare l'esigenza che venga continuata da parte dell'Ente la revisione degli stessi al fine di eliminare quelli, di remota provenienza, per i quali non sussista titolo giuridico per il mantenimento in bilancio.

L'altra voce del passivo comprende le rate riscosse per ammortamento dei mutui concessi ai proprietari di ville, voce che si incrementa, anno per anno, per importi corrispondenti a quelli già esposti nel precedente paragrafo n. 9 nella parte relativa alle entrate per movimenti di capitale.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 1977 ammonta a lire milioni 3.726,4.

Le variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale al termine di ciascuno degli esercizi considerati trovano riscontro nelle risultanze del seguente conto economico:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTO ECONOMICO

(in milioni di lire)

	1973	1974	1975	1976	1977
Rendite (entrate effettive)	300,3	305,0	302,7	354,7	206,6
Spese (uscite effettive)	208,8	335,5	230,6	128,6	266,2
	+ 91,5	— 30,5	+ 72,1	+ 226,1	— 59,6
Variazioni nei residui . .	+ 274,7	+ 5,0	+ 213,6	+ 56,8	+ 28,5
Variazioni non finanziarie	+ 205,0	+ 0,4	+ 79,3	+ 47,2	— 64,0
	+ 571,2	— 25,1	+ 365,0	+ 330,1	— 95,1

11. — *Conclusioni.*

Segnatamente negli ultimi due periodi di gestione in questa sede considerati, l'attività dell'Ente è stata sfavorevolmente influenzata dallo stato di incertezza in ordine alla sopravvivenza dell'Ente stesso.

Tale situazione ha avuto ripercussioni particolarmente negative, sul piano gestionale, per quanto concerne l'esercizio 1977, nel corso del quale il consorzio è rimasto praticamente inattivo per quasi l'intero anno a causa della tardiva emanazione della legge di proroga 25 ottobre 1977, n. 802.

Quanto sopra induce a rappresentare la necessità che, approssimandosi il nuovo termine di scadenza (31 dicembre 1978) previsto dalla legge 26 maggio 1978, n. 222, si provveda, da parte delle autorità competenti, ad una sollecita valutazione circa la convenienza o meno dell'ulteriore mantenimento in vita del consorzio nonché alla conseguente e tempestiva adozione dei correlativi provvedimenti.

Conviene, inoltre, segnalare l'esigenza che si proceda, da parte del consorzio, ad un accurato riesame dei residui, con particolare riferimento a quelli provenienti da esercizi remoti, sperando ogni procedura di legge per la realizzazione dei residui attivi e addivenendo alla eliminazione degli eventuali residui passivi che non corrispondano ad impegni giuridicamente perfetti.